



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA (numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la nota protocollo n°20694 in data 25/10/2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha trasmesso i rilievi batimetrici del canale Brentella, nel tratto antistante l'accosto VECEM 1 del porto di Venezia, eseguiti in data 17/10/2024;

VISTA la nota protocollo n°38748 in data 18/11/2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha trasmesso i rilievi batimetrici del Canale dei Petroli, nel tratto antistante la darsena di Fusina del porto di Venezia, eseguiti in data 29/10/2024;

VISTO il verbale del tavolo tecnico del 28/01/2025, in occasione del quale sono stati valutati i rilievi batimetrici sopra richiamati;

RITENUTO OPPORTUNO adeguare i pescaggi massimi delle navi dirette all'accosto VECEM 1 e rivalutare le interferenze delle navi dirette agli accosti delle darsene di Fusina, in relazione alle risultanze dei rilievi batimetrici sopra richiamati;

VISTO il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato ogni altro aspetto relativo all'utilizzo delle aree e alle operazioni portuali;

VISTI gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con Ordinanza n°10/2023, del 09/03/2023 e successive modifiche e integrazioni, è modificato come segue:

- Articolo 21 (Obblighi durante la navigazione):

Durante la navigazione nei Canali lagunari marittimi, le navi devono tenere le ancore pronte all'uso e tutti gli elettrogeneratori in funzione, procedendo in prossimità del centro canale a velocità di sicurezza ed adeguando comunque l'andatura in relazione alle condizioni meteomarine in atto, al traffico e alle caratteristiche di manovrabilità della nave. Inoltre, le navi devono utilizzare le prese a mare alte, al fine di favorire il corretto funzionamento dell'impianto di raffreddamento dell'apparato di propulsione e dei motori ausiliari.

Le navi, che navigano nello stesso senso di marcia, devono mantenersi ad una distanza di almeno 0,7 miglia l'una dall'altra ed è loro vietato il sorpasso.

Tutte le unità in navigazione nei Canali lagunari marittimi, eccetto quelle indicate al Capo V, devono osservare le prescrizioni di visibilità previste dal vigente Capitolo V - Regola 22 della SOLAS.

Alle navi che navigano nei Canali lagunari marittimi è vietato:

- tenere sporgenze (gru, scale, pennoni o altre attrezzature) oltre la sagoma della nave;
- dare fondo alle ancore, fatte salve le situazioni d'emergenza e le necessità connesse all'esecuzione delle manovre;
- eseguire lavori di manutenzione, che limitino l'efficienza dei servizi di bordo, pregiudicando la sicurezza della nave, della sicurezza della navigazione in genere.

Considerata l'altezza del c.d. arco all'ingresso del Canale sud il transito al di sotto di esso è consentito alle navi di altezza massima (*maximum air draught*) non superiore ai 49 metri.

- Allegato 2

BACINI DI EVOLUZIONE				
BACINO CANALE SUD (C.D. IL GOMITO)	120		NO	
DARSENA FUSINA				
FUSINA 1	205	9,20	205	9,20
FUSINA 2 ⁹	240		240	
FUSINA 3	210		210	
FUSINA 4	250		250	
CANALE BRENTELLA				
VECEM 1	160	8,50	160 ²⁵	6,50

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione, mediante pubblicazione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia; nella medesima sezione sarà pubblicata la versione consolidata del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia".

Venezia, (*data della firma digitale*)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative